



**REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA**

Servizio Amministrativo

CONTRATTO in forma pubblico-amministrativa stipulato, a seguito di procedura aperta It, per l'affidamento della fornitura degli pneumatici corredata dal servizio di assistenza tecnica per gli autoveicoli in dotazione ai Reparti arealmente supportati del Comando Legione Carabinieri Sicilia.

--

Il giorno .2010, nell'ufficio a me assegnato del Comando Legione Carabinieri Sicilia - Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, sito in Palermo, Corso Vittorio Emanuele n. 475, tel. 091262510;

Avanti a me Ten. amm. Guido Barone, nato a Reggio Calabria (RC) il 15/08/1977, designato con Atto Dispositivo n.4215 datato 26.11.2008 a ricevere, quale Ufficiale rogante, gli atti in forma pubblica-amministrativa, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e degli artt. 95 e 96 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti - me consenziente, secondo quanto disposto dall'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - di comune accordo rinunciato, si sono costituiti in qualità di parti i si-

gnori:

- Cap. amm. Cristoforo Amato, nato a Palermo il 06/02/1972, domiciliato per l'incarico in Palermo, corso Vittorio Emanuele n. 475, intervenuto non in proprio ma in rappresentanza dell'Amministrazione Militare in qualità di Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia;
- _____, nato a _____ (_____) il _____ . _____ , residente in _____ (_____), via _____ n. _____ , quale _____ della società " _____ ", con sede in via _____ n. _____ , partita IVA nr. _____ , numero di iscrizione al Registro delle Imprese _____ , come risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____ ;

I detti componenti, aventi piena legittimazione alla stipula del contratto e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, premettono che, esperitasi la gara in premessa in data ____ / ____ / _____ , aggiudicata alla società in premessa, che ha offerto lo sconto unico del ____ , ____ % sui listini ufficiali degli pneumatici per auto-motoveicoli della marca _____ .

Tutto ciò premesso, quale narrativa facente parte integrante e sostanziale del contratto, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

La società " _____ " che nel seguito verrà denominata "**ditta**", si obbliga a fornire al Comando Legione Carabinieri Sicilia, che nel

seguito verrà denominato "A.M.", gli pneumatici, a quantità indeterminata, per gli auto-motoveicoli in dotazione ai Reparti arealmente supportati del Comando Legione Carabinieri Sicilia, con annesso il servizio di assistenza tecnica. Gli adempimenti tecnici delle prestazioni in oggetto sono meglio specificati nell'allegato capitolato tecnico (**Allegato "A"**) che costituisce parte integrante del presente atto.

L'importo contrattuale imponibile è fissato in € ,00 - al netto dell'IVA e dello sconto del , % offerto in sede di gara, maggiorato di € ,00 per I.V.A. al 20%, per un totale presunto di € ,00, da imputare al capitolo 4867/6 del bilancio E.F. 2010. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione. **L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 0.**

Trattandosi di contratto a quantità indeterminata, l'importo complessivo di cui sopra costituisce limite massimo presunto di spesa e, pertanto, nessun compenso o indennità spetta alla ditta nel caso che alla scadenza del contratto l'importo risulti comunque inferiore.

Articolo 2 – CONDIZIONI GENERALI E FONTI GIURIDICHE

Il rapporto contrattuale sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni particolari del presente contratto e del capitolato tecnico che ne costituisce parte integrante e, per quanto non espressamente ivi previsto, delle seguenti disposizioni normative:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, nr. 827);

- Capitolato Generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa (D.M. del 14 aprile 2000 n. 200);
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

che la ditta dichiara di conoscere ed accettare senza che siano allegati al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.

Articolo 3 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi degli pneumatici riportati nei listini ufficiali della marca, al netto dello sconto del , % offerto dalla Ditta, si intendono accettati dal contraente a suo rischio e per tutta la durata del rapporto contrattuale. La ditta non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

La ditta riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la fornitura ed il relativo servizio di assistenza tecnica, così come espressamente richiamate nel Capitolato Tecnico (Allegato "A").

Per tutta la durata del contratto, la ditta s'impegna a sottostare alla disciplina del quinto d'obbligo di cui all'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Articolo 4 – ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, COLLAUDO E VERIFICA DELLE CONSEGNE

La ditta s'impegna a mettere a disposizione dell'A.M. le forniture secondo le tempistica indicata nell'allegato capitolato tecnico attraverso i propri punti vendita ed assistenza (P.V.A.) a tal uopo individuati (Al-

legato "B") e garantisce che gli stessi:

- risultano regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- sono in regola con le norme che regolamentano il lavoro e l'igiene pubblica;
- operano in nome e per conto della società appaltatrice;
- dispongono di un collegamento telefonico e fax (e ove possibile e-mail) per ricevere le ordinazioni.

Per qualsivoglia violazione rilevata in costanza di contratto, saranno applicabili le penalità di cui all'art. 10 del presente contratto. Sono a carico della Ditta tutte le spese ed oneri derivanti in maniera diretta ed indiretta dall'esecuzione del contratto. Inoltre la ditta dovrà:

- liberare l'A.M. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa, comunque espressa, derivante da terzi, a motivo del contratto in corso;
- segnalare in modo tempestivo al committente, ai fini assicurativi, eventuali danni prodotti a terzi a causa dell'esecuzione della fornitura in essere.

I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla ditta aggiudicataria dovranno essere riparati a cura e spese della stessa ditta che, peraltro, potrebbe essere anche chiamata a liquidare eventuali e successivi altri danni relativi all'incuria predetta, salvo il caso di comprovata sussistenza di una causa forza maggiore in relazione ad eventi straordinari che potessero verificarsi nel corso dell'esecuzione della fornitura. In tale ipotesi, l'onere della prova della forza maggiore ri-

mane in capo alla ditta aggiudicataria. In qualsiasi momento della relazione contrattuale, la ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate. Altresì, l'A.M. si riserva il diritto di svolgere nel modo più ampio e approfondito il controllo, che potrebbe anche interessare le strutture aziendali della ditta ed i P.V.A. individuati per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà dell'A.D. effettuare il controllo o collaudo delle prestazioni oggetto del presente contratto. Invece, le forniture eseguite presso il Magazzino Ricambi Auto Legionale, saranno controllate da personale all'uopo preposto. Qualora questi dovesse ritenerle difettose o non conformi, saranno ritirate a cura dell'Impresa aggiudicataria entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di ricezione di contestazione dell'Amministrazione, la quale non risponderà degli eventuali danni arrecati alle coperture, durante la permanenza presso i propri locali.

L'eventuale ritardo o inerzia sarà considerata grave inadempimento nei confronti dell'A.M.

La ditta garantisce che i materiali in fornitura sono conformi alle norme e direttive per lo specifico settore merceologico (direttiva 92/23 CEE del 31 marzo 1992 e corrispondenti Regolamenti ECE/ONU nr. 30 e nr. 54; circolare 105/95 del 31.05.1995 dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione), garantendo gli stessi - contro la presenza di difetti occulti - per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di consegna o 25.000 km.

Articolo 6 – DURATA DEL CONTRATTO – Recesso Unilaterale

Il contratto ha validità a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della lettera comunicante l'avvenuta approvazione dell'atto da parte dei competenti organi di Controllo. Le parti, tuttavia, convengono che il contratto possa essere eseguito, nei limiti del quinto contrattuale, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200, anche a partire dalla data del decreto di approvazione del Comandante di questo Ente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza delle proprie insindacabili esigenze logistiche o di servizio, di recedere unilateralmente e senza oneri in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di 30 giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata. Sarà ritenuta valida, in ogni caso, la data di ricezione indicata dal timbro postale sull'avviso di ricevimento.

Articolo 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per le forniture eseguite a norma del presente contratto, la ditta dovrà emettere fattura intestata al Comando Legione Carabinieri Sicilia - Servizio Amministrativo - Corso Vittorio Emanuele n. 475 - C.F. 97057690824 - 90134 Palermo con riferimento al presente contratto.

Il Servizio Amministrativo Legionale provvederà alla liquidazione della stessa, dedotte le eventuali penalità, come concordato ed accettato dalla ditta entro 60 (sessanta) giorni.

Il pagamento verrà effettuato mediante assegno di conto corrente postale o bonifico on-line intestato alla ditta aggiudicataria e firmataria del presente contratto. La ditta si impegna a partecipare, giustificandola con documenti di valore legale, qualsiasi variazione intercorsa nella persona o nella ragione sociale, esonerando l'A.M. da qualsiv-

glia responsabilità che possa derivarle sia per la designazione fatta con il presente atto, sia dalle successive variazioni non tempestivamente comunicate o non validamente giustificate. Esse non avranno effetto per i pagamenti effettuati all'atto della comunicazione.

Il presente accordo è da intendersi "Intuitu Personae", pertanto non è consentita la cessione del credito.

Qualora alla ditta siano state contestate inadempienze contrattuali, l'A.M., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti. Il relativo provvedimento sarà comunicato alla ditta mediante raccomandata A/R.

Articolo 8 – IMPIEGO DEL PERSONALE. ADEMPIMENTI

PREVIDEZIALI ED ASSICURATIVI, NORME DI SICUREZZA

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire - in corso di esercizio - per la tutela dei lavoratori.

Articolo 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di subappaltare l'esecuzione della fornitura.

Si osserva, in ogni caso, l'art. 12 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200.

Articolo 10 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI. PENALITA'

Qualora nell'esecuzione del contratto si verificasse il totale o parziale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, l'A.M. ne darà formale contestazione alla ditta, assegnandole un termine per presentare le proprie giustificazioni in merito (art. 33 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200). Decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'A.M., tenuto conto anche della gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita;
- b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte di contratto non eseguita, con le modalità di cui all'art. 38 del D.M. 14.04.2000 n. 200;
- c) mantenere in vita il rapporto contrattuale, applicando le penalità di cui all'art. 34 del D.M. 14.04.2000 n. 200.

Ai fini dell'applicazione delle penalità il ritardo viene conteggiato a partire dal giorno successivo a quello entro il quale la fornitura doveva essere adempiuta. L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica il rimborso delle spese che l'A.D. dovesse o potesse incontrare per sopperire alla deficienze riscontrate e non preclude l'eventuale acquisizione dei materiali oggetto delle forniture in danno della ditta inadempiente.

Ai sensi dell'art. 34 u.c. del D.M. 14.04. 2000 n. 200, il cumulo delle penalità non potrà tuttavia superare il limite del 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A., comunque senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'A.M. dovesse o potesse incontrare per soppe-

rire alle manchevolezze riscontrate. Nel caso voglia avvalersi dell'esecuzione in danno, l'A.M., per il contratto o la parte di contratto non eseguita, può affidare a terzi, anche in economia, la fornitura ai prezzi ed alle condizioni di mercato, incamerando la cauzione in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita. Le penalità saranno stabilite, con giudizio insindacabile, da una Commissione, composta da almeno 3 (tre) membri, appositamente nominata.

Ai sensi dell'art. 36 del D.M. n. 200/2000, la ditta può chiedere il condono di tutta o parte della penalità cui è incorsa, presentando domanda, corredata dei documenti giustificativi, da inoltrare all'A.M. con Racc. A.R. entro 30 giorni dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'A.M. La ditta non potrà comunque addurre la momentanea deficienza di personale a giustificazione della mancata o parziale esecuzione delle forniture.

La ditta è tenuta a comunicare, a mezzo Racc. A.R., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, tuttavia, diritto all'accoglimento della domanda di condono.

Articolo 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza delle proprie motivate esigenze insindacabili, di risolvere ipso-iure parzialmente o totalmente in qualsiasi momento il contratto - con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto anche qualora la Ditta:

- a) si renda responsabile di reiterate mancanze commesse nell'esecuzione della fornitura (art. 1662 codice civile) ovvero di fatti o inadempienze compiute con dolo o colpa grave (art. 1453 codice civile), insindacabilmente accertati dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate;
- b) si renda inadempiente, anche parzialmente, per sua propria mala-fede, frode o grave negligenza. In tal caso, sono comunque fatte salve le eventuali sanzioni penali nonché l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. Inoltre, a norma dell'art. 68 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, potrà anche essere applicata a carico della ditta la sanzione accessoria dell'esclusione della medesima ditta dalle gare che l'A.M. andrà in futuro ad indire;
- c) perda la titolarità delle licenze ed autorizzazioni prescritte per l'espletamento delle forniture ad essa affidati;
- d) divenga insolvente verso i creditori ovvero ceda ad essi i propri beni;
- e) risulti in situazioni di irregolarità penali e/o amministrative;
- f) per qualsiasi altro caso non indicato nel presente atto ma previsto dal vigente codice civile.

La determinazione di risoluzione del contratto sarà partecipata a mezzo Racc. A.R. alla ditta, alla quale verrà corrisposto il prezzo con-

trattuale delle prestazioni effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai sensi dell'art. 10. Ai sensi dell'art. 37 del D.M. n.200/2000, la risoluzione del contratto darà diritto all'A.M. di rivalersi sui crediti della ditta e sulla cauzione prestata. Ai sensi dell'art. 1469 del Codice civile, il presente contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 codice civile. Relativamente alle clausole contrattuali, non trova applicazione il capo XIV bis del Codice civile (artt. da 1469 bis a 1469 sexies) in materia di clausole vessatorie, in quanto il presente negozio esula dal campo di applicazione della specifica normativa.

Articolo 12 – RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E' fatto divieto alla ditta, che dichiara di conoscere le conseguenze penali, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o divulgare notizie e dati di cui essa sia comunque venuta a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l'amministrazione della Difesa. L'impresa, nell'ambito della sua organizzazione, è tenuta ad adottare le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei all'impresa che, per qualsiasi motivo, abbiano vengano comunque a contatto con l'A.M. per conto dell'impresa stessa.

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche in materia di trattamento dei dati personali, le parti di-

chiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato nel corso dell'esecuzione del presente atto. Il trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il trattamento.

Articolo 13 – VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sua sottoscrizione, diverrà obbligatorio per l'Amministrazione soltanto dopo che sarà stato definitivamente approvato il relativo decreto attraverso la verifica degli organi di controllo all'uopo preposti. Solo da quel momento, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il contratto avrà forza di legge tra le parti.

Articolo 14 – DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non sia proposta istanza all'A.M. nel termine di 90 (novanta) giorni dalla liquidazione finale del dovuto.

Articolo 15 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi e patti contrattuali derivanti dal presente atto, la ditta, avendo offerto uno **sconto** del

, % , presta valida cauzione, pari al % del valore del contratto, per un importo di € ,00, mediante **polizza fideiussoria** n. / / datata / / della Assicurazioni, con sede a

- via/piazza n. . La cauzione definitiva, oltre che a garanzia di adempimento da parte della ditta di tutte le obbligazioni contrattuali, viene prestata anche a garanzia di eventuali richieste di risarcimento per danni connessi alle inadempienze degli obblighi medesimi, nonché anche a garanzia di richieste di rimborso per eventuali maggiori somme liquidate alla ditta stessa.

Articolo 16 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, copia e stampa sono a carico della ditta, compresa l'imposta di registro. L'importo richiesto dall'A.M. è stato versato dalla Ditta con le modalità previste dall'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, come integrato dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790, come si evince dall'attestato di versamento consegnato dalla ditta e conservato agli atti di quest'ufficio.

Articolo 17 – DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

Per l'esecuzione del presente contratto la ditta elegge il suo domicilio presso la sede di - Via/Piazza n. , ove si conviene dovranno esserle notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero e dovessero occorrere.

Convenuto tra le parti quanto precede, io Ufficiale Rogante ricevo il presente atto e provvedo a farlo redigere da persona di mia fiducia a mezzo di *personal computer*.

Il presente atto, che si compone di nr. 15 pagine, oltre al capitolato tecnico allegato, viene da me letto alle parti convenute, che lo approvano integralmente e qui di seguito con me lo sottoscrivono.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IL RAPPRESENTANTE DELL'A.M.

PER LA DITTA

Si approvano espressamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., le
clausole di cui agli artt. _____ del
presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IL RAPPRESENTANTE DELL'A.M.

L'UFFICIALE ROGANTE

**VISTO
IL COMANDANTE
(Gen. B. Vincenzo Coppola)**